



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1039

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica della deliberazione della G.P. n. 1687 di data 5 agosto 2011 ad oggetto "Testo unico ricognitivo della disciplina attuativa dei servizi di trasporto scolastico e a favore dei soggetti portatori di minorazioni ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16" relativamente ai trasporti per terapie.

Il giorno **15 Giugno 2018** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale n. 16 di data 9 luglio 1993 ad oggetto “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico in provincia di Trento”;

vista la vigente deliberazione della G.P. n. 1687 di data 5 agosto 2011 ad oggetto “Testo unico ricognitivo della disciplina attuativa dei servizi di trasporto scolastico e a favore dei soggetti portatori di minorazioni ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16”;

visto il punto D3) dell’allegato parte integrante della deliberazione sopracitata, ove si prevede che “I trasporti per terapia in periodo estivo, quelli riferiti a terapie che non si svolgano interamente all’interno dell’orario di lezione, nonché quelli richiesti da utenti che ancora non frequentano la scuola dell’infanzia, sono attivati solo per utenti che presentino dichiarazione ICEF con un indicatore ICEF pari o inferiore a 0,3104 in quanto riferiti a situazioni non direttamente riconducibili al trasporto scolastico”;

preso atto dell’ordine del giorno n. 404/XV avente ad oggetto “Revisione della disciplina relativa al trasporto per la frequenza di terapie in ambiente extrascolastico negli orari o nei periodi di chiusura delle scuole”;

ritenuto conseguentemente opportuno prevedere che, con decorrenza dall’a.s. 2018/19, i trasporti per la frequenza di presidi medico terapeutici svolti in orario extrascolastico vengano autorizzati - qualora vi sia la possibilità tecnica di effettuare il trasporto a cura dell’aggiudicatario dei servizi - senza condizionare la relativa attivazione alla presentazione della dichiarazione ICEF;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

di sostituire, per le motivazioni sopra indicate, il terzo capoverso del punto D3) “Alunni che richiedono il trasporto per la frequenza di terapie in ambiente extrascolastico dell’allegato alla deliberazione della G.P. n. 1687 di data 5 agosto 2011 con il seguente periodo ”I trasporti per terapia in periodo estivo, quelli riferiti a terapie che non si svolgano interamente all’interno dell’orario di lezione, nonché quelli richiesti da utenti che ancora non frequentano la scuola dell’infanzia, sono attivati qualora vi sia la possibilità tecnica di effettuare il trasporto a cura dell’aggiudicatario dei servizi”.